

Sull'andamento in crescita delle entrate contributive nel settore privato incidono le somme per interventi di esonero contributivo triennale per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (si tratta delle misure previste dai commi da 118 a 124, dell'art. 1, della legge di stabilità 2015 e dalle disposizioni del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), gli incentivi biennali di cui all'art. 1, commi 178 e seguenti, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 e, per l'esercizio in esame, le agevolazioni relative all'esonero strutturale giovani oltre ulteriori misure tra le quali rilevano quelle denominate "Garanzia Giovani" e "Occupazione Sud"⁸⁷.

L'importo impegnato in bilancio nel 2018 per gli interventi di esonero - non finanziati da risorse proprie dell'Istituto - è pari a 2,704 md per l'esonero triennale⁸⁸, 0,522 md per quello biennale⁸⁹, 0,330 md per l'intervento "Occupazione Sud" e 0,087 md per "Garanzia giovani" con un trasferimento da parte dello Stato corrispondente alla totalità del finanziamento.

Permangono residui attivi a titolo di contributo dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dallo sgravio triennale per 0,943 md per l'anno 2017, ai quali si aggiungono 0,333 md per l'anno 2016 e per un totale 1,276 md, mentre risultano interamente riscossi i 0,336 md riferiti all'anno 2015 - iscritti in bilancio quale credito vantato verso lo Stato a copertura degli oneri derivanti dall'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - e la totalità delle risorse per la decontribuzione "Occupazione Sud".

Tenuto conto delle poste derivanti dall'esonero - imputate nel bilancio dell'Istituto quali entrate di natura contributiva - si registra, nel confronto tra il 2017 e il 2018, una variazione in aumento delle entrate contributive pari a 6,539 md.

⁸⁷ Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2015 - per favorire l'occupazione nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione" - istituito con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016, modificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016. L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate - che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro - in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;

b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013.

⁸⁸ Si tratta dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della l. n. 190 del 2014. La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.

⁸⁹ Il riferimento è all'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della l. n. 208 del 2015. L'agevolazione non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.

Dal lato meramente contabile, l'incremento di questa voce di entrata, al netto dell'apporto statale per l'esonero (pari complessivamente a 3,776 md), fa emergere un incremento di circa 9,438 md nell'accertamento delle risorse proprie⁹⁰ (tabella 12).

Tabella 12 - Peso degli sgravi recenti sulle entrate contributive

ANNO	2018	2017	Δ
Entrate contributive	231.166	224.627	6.539
Esonero ex l. 190 del 2014	2.704	5.381	-2.677
Esonero ex l. 208 del 2015	522	967	-445
Esonero strutturale giovani ⁹¹	132,7	0	132,7
Garanzia giovani	86,9	154,6	-67,7
Occupazione Sud	330	172	158
Entrate contributive nettizzate	227.390	217.952	9.438

Fonte: Corte dei conti su dati Bilancio Inps

La totalità delle agevolazioni annuali impatta, costantemente, in misura superiore al 7 per cento rispetto alle entrate contributive rappresentando ormai una componente continuativa di tale aggregato.

Tabella 13 - Incidenza agevolazioni sulle entrate contributive

	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Entrate contributive	214.787	220.560	224.627	231.166	891.140
Totale agevolazioni⁹²	15.443,0	20.644,5	19.970,6	17.100,2	73.158,3
Entrate contributive nettizzate	199.344,0	199.915,5	204.656,4	214.065,8	817.981,7
Incidenza % agevolazioni	7,19%	9,36%	8,89%	7,40%	8,21%

Fonte: Inps, rapporto annuale 2019

La tabella 13 indica l'incidenza totale degli interventi di riduzione del cuneo contributivo rispetto alle entrate contributive accertate nell'ultimo quadriennio.

⁹⁰ Come di seguito specificato la tendenziale crescita delle entrate contributive proprie risulterebbe imputabile per la maggior parte al gettito contributivo derivante dalle assunzioni a tempo determinato.

⁹¹ Art. 1, comma 100, della l. 27 dicembre 2017, n. 205.

⁹² Il dato si riferisce alla totalità delle agevolazioni e comprende quota parte degli incentivi indicati nella tabella 13.

A tal proposito si evidenzia come il totale delle agevolazioni afferisca a decine di causali mentre i soli sgravi riconosciuti per le nuove assunzioni siano oltre 20.

Di seguito si elencano a titolo esemplificativo le agevolazioni vigenti per le assunzioni di maggiore rilievo:

1. Lavoratori con disabilità; 2. Lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali; 3. Detenuti e internati negli istituti penitenziari; 4. Assunzioni in sostituzione di lavoratrici in maternità; 5. Beneficiari del reddito di cittadinanza; 6. Donne vittime di violenza di genere; 7. Protezione internazionale; 8. Apprendistato per giovani *under* 25/30 anni; 9. *Under* 30/35 anni al primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 10. *Under* 30 Neet (*not engaged in education, employment or training*); 11. *Under* 30 assunti dopo alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1°/3° livello; 12. Giovani eccellenze (laureati 110 e lode + laureati con dottorato di ricerca); 13. Beneficiari di NASpI. Apprendistato professionalizzante (qualsiasi età); 14. Beneficiari di NASpI. Contratto a tempo indeterminato *full time*; 15. Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi; 16. Disoccupati da almeno 12 mesi *over* 50 e donne prive di impiego regolarmente retribuito da 6/24 mesi; 17. Percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che richiedano l'assegno di ricollocazione; 18. Disoccupati impiegati nel Mezzogiorno (Occupazione Sud); 19. Lavoratori occupati nelle navi iscritte al registro internazionale; 20. Zone montane e svantaggiate.

L'andamento dei flussi delle entrate contributive può essere anche analizzato in relazione ai rapporti di lavoro instaurati nel medesimo arco temporale.

I dati esposti nel Rapporto annuale dell'Inps mostrano come, nel 2018, le assunzioni a tempo indeterminato siano 1.702.727⁹³. Di queste le assunzioni agevolate sono 162.996 (9,57 per cento del totale), a loro volta riferibili per 72.615 unità alla misura "Occupazione Sud" e per 90.381 unità a rapporti di lavoro avviati con altri incentivi e nel corso della prosecuzione del "Programma Garanzia Giovani"⁹⁴.

L'incidenza dei rapporti di lavoro agevolati sul totale delle assunzioni è nel 2018, pressoché pari alla stessa percentuale dell'anno precedente, mostra un incremento in termini assoluti di 24.806 unità. Andamento la cui lettura trova agevole spiegazione nella diversa efficacia sul settore occupazionale di interventi normativi di differente regolazione sia dell'entità della decontribuzione sia con riferimento alla platea dei destinatari.

Tale differenza emerge se tali dati sono rapportati con quelli riferibili al biennio 2015-2016 in cui il numero delle assunzioni agevolate era di 1.526.795 per il 2015 (61,3 per cento, su un totale di 2.491.951 assunzioni a tempo indeterminato), mentre nel 2016 si attestava su 636.234 (40,3 per cento, su un totale di 1.580.605).

La dinamica delle assunzioni agevolate, influenza i tetti occupazionali e determina un limitato effetto sulla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con un meno 3,1 per cento nel 2018 sul 2017, risultando in diminuzione nel 2018 di 51.185 unità. Quanto alla causale indennizzabile di cessazione per licenziamento, si registra una contrazione dalle 615.708 del 2017 alle 545.818 unità del 2018, mentre le cessazioni dei contratti a termine evidenziano un incremento di 259.963 unità (10,11 per cento rispetto al 2018), anche quale conseguenza delle trasformazioni a tempo indeterminato che risultano quasi raddoppiate (da 299.000 a 527.000). Tendenze queste ultime imputabili agli effetti del cosiddetto "decreto dignità"⁹⁵ oltre che alle innovazioni, riguardanti l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, apportate

⁹³ Il dato non comprende 61.887 trasformazioni di rapporti di apprendistato per i quali è prevista una contribuzione agevolata nella misura complessiva dell'11,61 per cento (10 per cento +1,61 per cento), di cui il 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 773, della n. 296 del 2006), l'1,31 per cento per la NpASpl e un'aliquota dello 0,30 per cento destinata alla formazione (art. 25, l. n. 845 del 1978, per un totale pari all'1,61 per cento).

⁹⁴ Tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della c.d. "Garanzia Giovani", di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 99 del 2013.

⁹⁵ D.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

nel 2012 dalla riforma del lavoro Fornero⁹⁶ e dalla promulgazione e attuazione dei provvedimenti della ulteriore riforma denominata “*Jobs Act*”⁹⁷.

A sua volta il cennato *trend* dei rapporti instaurati si riverbera sull’entità delle contribuzioni accertate, le cui variazioni in incremento, specie con riferimento al 2018, paiono beneficiare dell’apporto contributivo derivante dalle assunzioni a termine che passano dai 4,330 ml di rapporti avviati nel 2017 ai 4,678 ml nel 2018⁹⁸. A tale riguardo, è comunque da mettere in evidenza come l’incremento dei rapporti a tempo determinato sia suscettibile di produrre effetti non solo in termini di entrate, ma anche per quanto riguarda gli oneri per ammortizzarti sociali. In merito ai pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito, per la sola Naspi si evidenzia nell’anno 2018 un aumento di 0,375 md (+7,28 per cento) rispetto all’esercizio precedente passando da 5,153 md del 2017 a 5,528 md.

Nel complesso le assunzioni a tempo indeterminato instaurate nel 2018 aumentano di 90.275⁹⁹ unità per effetto delle agevolazioni. Analogo incremento riguarda le trasformazioni dei rapporti a tempo determinato rispetto all’anno precedente (228.075 unità pari a +76,21 per cento).

Dalla disamina dell’andamento dei rapporti di lavoro, del gettito contributivo e delle prestazioni temporanee emerge come gli interventi di esonero e sgravio - caratterizzati dalla temporanea riduzione dell’entità del cuneo contributivo¹⁰⁰ - abbiano in precedenza prodotto quale effetto immediato un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato, il versamento della provvista nelle gestioni per il pagamento delle prestazioni ai lavoratori, il conseguenziale accredito contributivo e la maturazione - nella generalità dei casi - dei requisiti per la percezione di prestazioni di sostegno al reddito con relativa copertura figurativa¹⁰¹.

In tema di controlli effettuati, nell’anno di riferimento, è emerso come 60.833¹⁰² aziende abbiano effettuato attivazioni di contratti a tempo indeterminato in assenza dei requisiti di

⁹⁶ L. 28 giugno 2012, n. 92.

⁹⁷ D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183”.

⁹⁸ Rileva, in aggiunta, anche se limitata nella misura della contribuzione, l’aumento delle assunzioni in apprendistato che per il triennio 2016/2018 evidenziano un costante aumento da 234.659 a 285.541 fino a 320.239 unità.

⁹⁹ Osservatorio sul Precariato - report mensile gennaio - dicembre 2018, Tab. 1.

¹⁰⁰ Componenti il costo per l’azienda: retribuzione lorda, contributi previdenziali e assistenziali (oneri sociali), ulteriori oneri speciali, quota di accantonamento e rivalutazione Tfr. A tali voci si sottraggono eventuali oneri sociali fiscalizzati e somme riconosciute a titolo di sgravi contributivi e assicurativi.

¹⁰¹ La riduzione strutturale del cuneo contributivo avrebbe come effetto principale un incremento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, della durata degli stessi e una conseguenziale riduzione degli oneri per la copertura figurativa dei periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI pari a 1,960 md nel 2018.

¹⁰² I controlli sono effettuati dalla Direzione centrale entrate e recupero crediti.

legge, per beneficiare della riduzione contributiva, e conguagliato indebitamente sgravi per l'assunzione di 89.473 lavoratori.

L'attività di vigilanza documentale ha consentito, infatti, di accertare, nel 2018, 377,818 ml riferibili alla fruizione indebita di interventi di decontribuzione ed oltre 33,308 ml a titolo di sanzioni. La verifica sulla sussistenza dei requisiti per la riduzione contributiva e la conseguente revoca del beneficio ha determinato, inoltre, il disconoscimento di agevolazioni per 510,836 ml riferibili al periodo intercorrente tra la data di accertamento e la scadenza degli interventi. Tali somme hanno contribuito a valorizzare l'indicatore della riduzione del debito pubblico riferibile alla generalità delle prestazioni indebite. In merito si evidenzia come la competente Area di vigilanza documentale non risulti in grado di quantificare - dal lato finanziario - l'importo delle somme accertate ed effettivamente riscosse quale indebita decontribuzione per assunzioni non incentivabili e per le quali l'Istituto è tenuto ad attivare le procedure di recupero coattivo¹⁰³.

Il dato finanziario della riscossione, quale componente autonoma e differenziata rispetto al "recupero"¹⁰⁴, afferisce alle somme effettivamente introitate ed evidenzia la capacità di realizzo dei crediti oltre che a misurare la effettiva entità dell'apporto all'ammortamento del debito pubblico. Risulta pertanto necessaria una riflessione sulla assunzione dell'accertato a parametro¹⁰⁵ che è posto a base per la quantificazione della produttività del personale responsabile.

Su valori modesti continua del resto anche ad attestarsi il realizzo dei crediti affidati agli agenti della riscossione che, nel 2018, è di 0,403 md a fronte dei 14,203 md ceduti (2,84 per cento). Come, con maggior dettaglio si dirà nel paragrafo 6.5, nell'arco temporale 2000-2018 la percentuale del riscosso dagli agenti medesimi sul totale dei crediti ceduti si attesta (al lordo degli annullamenti o sgravi) sul 17,46 per cento (35,647 md a fronte dei 204,143 md iscritti a ruolo).

Sul versante della quantificazione e dell'accertamento delle entrate contributive, con la precedente relazione è stato evidenziato come l'Istituto, con la circolare n. 106 del 2017, abbia rivisitato, dopo oltre un lustro, i criteri relativi all'applicazione del regime sanzionatorio

¹⁰³ Nota della Direzione centrale entrate e recupero crediti 13 dicembre 2019, n. 157729 - Pag. 3 - di riscontro alla istruttoria 31 ottobre 2019, n. 660.

¹⁰⁴ Per somme recuperate si intendono quelle originariamente destinate a finanziare l'intervento o la prestazione (nel caso di specie l'esonero contributivo), ma sin dai primi controlli non effettivamente imputate per mancanza dei requisiti di legge.

¹⁰⁵ Dato economico (accertato) piuttosto che la manifestazione finanziaria (riscosso).

previsto dall'art. 116, commi 8 e 9, della l. 23 dicembre 2000, n. 388¹⁰⁶, uniformandosi agli orientamenti espressi in materia dalla Corte di cassazione¹⁰⁷. La questione riveste particolare importanza in considerazione del fatto che, a fronte dell'applicazione delle norme in materia di evasione contributiva che dispongono il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento e fino al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti limite oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora, l'applicazione del diverso regime previsto per i casi di omissione contributiva ha determinato minori introiti pari al differenziale di calcolo delle sanzioni (è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con il limite massimo del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). Si tratta di importi che assumono rilievo anche avendo riguardo al totale delle inadempienze definite con il regime più favorevole e dei quali l'Istituto non sembra avere complessiva cognizione in quanto la responsabilità e la contabilizzazione delle singole operazioni di rideterminazione delle sanzioni è rimessa in capo agli operatori delle sedi¹⁰⁸.

In ragione del lasso di tempo intercorso per l'adozione della circolare attuativa, infatti erano state richieste alla tecnostruttura informazioni in merito ai minori introiti per sanzioni e interessi relativi ai periodi antecedenti all'efficacia della circolare medesima ¹⁰⁹. L'amministrazione, nel comunicare di non disporre di elementi circostanziati, ha citato le disposizioni di cui al d.l. n. 193 del 2016 sul presupposto che la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione aderendo alla definizione agevolata con l'estinzione dei debiti iscritti in ruolo attraverso il versamento delle somme dovute a titolo di sorte senza corrispondere sanzioni e interessi di mora (quale sia il regime sanzionatorio applicato) potesse essere applicato ai casi di evasione già definiti. Prima dell'emanazione della circolare n. 106 del 2017 i contribuenti avrebbero dovuto sanare per intero l'esposizione debitoria e non in misura ridotta. In proposito, come nelle precedenti relazioni, si ribadisce che i rilievi formulati attengono alle ipotesi di evasione regolate, antecedentemente alla entrata in vigore dello stesso

¹⁰⁶ Le citate disposizioni disciplinano i casi di omissione e di evasione contributiva, riferibili rispettivamente al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie. Ai fini dell'omissione condizione necessaria è che l'ammontare della contribuzione dovuta rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. L'evasione - connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero all'ipotesi di occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni - si realizza qualora il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

¹⁰⁷ Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011.

¹⁰⁸ Nota della Direzione centrale entrate e recupero crediti 13 dicembre 2019, n. 157729.

¹⁰⁹ Nota istruttoria 31 ottobre 2019, n. 660.

decreto, con la derubricazione del sistema sanzionatorio da evasione ad omissione contributiva, alle quali non avrebbero potuto applicarsi le disposizioni di legge in materia di definizione agevolata. L'Istituto avrebbe dovuto pretendere il pagamento delle sanzioni in rapporto al valore dell'evasione¹¹⁰. Conferma ne sia che le violazioni già definite tramite il pagamento ridotto delle sanzioni per effetto della derubricazione delle inadempienze sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata.

Sempre con riferimento all'attività di accertamento dei crediti, nell'esercizio in esame, si rileva, come - anche in attuazione degli indirizzi strategici del Civ individuati nella Relazione Programmatica approvata con deliberazione 9 maggio 2017, n. 17 - sia stata stipulata una apposita convenzione per la predisposizione di un sistema di indicatori di misurazione dell'indice sintetico di affidabilità contributiva (Isac)¹¹¹, oltre alla realizzazione di ulteriori interventi in materia di potenziamento delle funzioni e dei controlli, di integrazione dei sistemi informatici utilizzati per le denunce contributive, tra i quali rileva quello per la verifica della legittimità della fruizione del regime contributivo agevolato, introdotto dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, per i lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti tramite il controllo dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare.

In ultimo appare necessario evidenziare come - con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza¹¹² ed in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi - sarà posto in capo all'Istituto, nella qualità di creditore pubblico qualificato, l'obbligo di procedere alle segnalazioni per i ritardi eccedenti i sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali e per un ammontare superiore al 50 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente o superiori alla soglia di 50.000 euro.

¹¹⁰ Art. 116, comma 8, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare".

¹¹¹ Con la determinazione presidenziale 11 luglio 2018, n. 90 è stata stipulata la "Prima convenzione attuativa della convenzione quadro tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Soluzione per il sistema economico - Sose spa, per la realizzazione dell'Isac". L'Isac (indice sintetico di affidabilità contributiva): indica un sistema di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia riguardante il lavoro regolare, aggregabile, con opportune ponderazioni, in uno o più indici sintetici, finalizzato a misurare l'attendibilità del datore di lavoro in ordine alle dichiarazioni contributive e all'emersione del lavoro nero, nonché delle correlate basi imponibili o del lavoro fittizio.

¹¹² Adottato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, la cui entrata in vigore è prevista per il 15 agosto 2020.

6.2 Nel comparto dei lavoratori dipendenti le entrate contributive¹¹³ registrano un incremento del gettito nel settore privato di 5,006 md e nel settore pubblico di 2,090 md.

La tabella 14 pone in evidenza l'andamento delle entrate contributive suddiviso tra le singole gestioni nel biennio 2018/2017.

Tabella 14 - Entrate contributive lavoratori dipendenti

(dati in milioni)

Lavoro dipendente *	Contributi **		Variazioni assolute	Variazioni %
	Anno			
	2018	2017	2018/2017	2018/2017
FPLD e altre gestioni obbligatorie	143.993	138.987	5.006	3,60
Ex Enpals	1.173	1.214	-41	-3,38
Ex Inpdap	57.219	55.129	2.090	3,79
Totale	202.385	195.329	7.056	3,61

* Al netto delle quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni classificate in categoria 2[^].

**Fonte: Inps; Nota integrativa al bilancio consuntivo 2018.

Le entrate contributive del comparto lavoro dipendente privato (tabella 15) segnano un significativo incremento - in valore assoluto 4,587 md - essenzialmente da ricondurre all'aumento (3,663 md) fatto registrare dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Fpld.

In incremento, altresì, il gettito della Gestione prestazioni temporanee - Gpt, mentre continua la flessione delle evidenze dei fondi elettrici ed Inpdai, in ragione principalmente della ulteriore diminuzione degli iscritti e della inversione di tendenza per quello dei telefonici e dei trasporti.

Tabella 15 - Contributi comparto lavoratori dipendenti privati*

(dati in milioni)

	Anno		Variazioni assolute	Variazioni %
	2018	2017		
FPLD	109.227	105.564	3.663	3,47
FPLD Trasporti	1.110	1.064	46	4,32
FPLD Telefonici	588	572	16	2,80
FPLD Elettrici	454	467	-13	-2,78
FPLD Inpdai	1.476	1.535	-59	-3,84
Gestione Prestazioni temporanee (GPT)	22.607	21.673	934	4,31
Totale	135.462	130.875	4.587	3,50

*Esclusi i contributi accertati nei confronti delle aziende già sottoposte a disciplina pubblicistica.

Fonte: Inps; bilancio consuntivo 2018

¹¹³ L'aggregato si compone della contribuzione a carico del lavoratore e del datore. L'aliquota contributiva ordinaria è pari al 33 per cento della retribuzione lorda o del compenso, di cui il 23,81 per cento a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19 per cento a carico del lavoratore.

Nella tabella 16 sono esposti gli apporti più significativi dei fondi del comparto nel 2018, in raffronto con i corrispondenti dati dell'anno precedente¹¹⁴.

Tabella 16 - Numero iscritti Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti	Anno		Variazioni assolute	Variazioni %
	2018	2017	2018/2017	2018/2017
FPLD	13.708.400	13.694.000	14.400	0,11
FPLD Trasporti	100.600	101.900	-1.300	-1,28
FPLD Telefonici	44.600	45.100	-500	-1,11
FPLD Elettrici	25.400	27.670	-2.270	-8,20
FPLD Inpdai	26.810	28.200	-1.390	-4,93
Totale	13.905.810	13.896.870	8.940	0,06

Fonte: Inps; Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2018

L'analisi della evoluzione, nel biennio, del numero degli iscritti assume particolare rilievo al fine di valutare l'andamento delle singole gestioni (tabella 16).

I dati esposti in tabella mostrano la ripresa delle iscrizioni del Fpld (+8.940), a fronte di una progressiva variazione negativa nei fondi aventi evidenza contabile separata di 5.460 unità. In particolare, nella gestione degli elettrici la diminuzione degli iscritti è pari a 2.270 unità (-8,20 per cento), così come continua è la flessione dell'Inpdai, pari a 1.390 unità (-4,93 per cento).

Da sottolineare come l'aumento degli iscritti al Fpld sia da riferire, in tutta prevalenza, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, che compensa la diminuzione dei lavoratori a tempo indeterminato per effetto del saldo negativo delle cessazioni e della conclusione dei benefici derivanti dall'applicazione della decontribuzione previsti dalle leggi di stabilità per gli anni 2015 e 2016, e dal più contenuto impatto delle misure analoghe previste per il 2018.

Con riguardo alla gestione dei dipendenti privati non sembra ravvisarsi una relazione tra le cessazioni e l'incremento delle iscrizioni, quale conseguenza dei pensionamenti anticipati derivanti dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (*Quota 100*). In ogni caso i primi risultati paiono molto distanti dai tassi di sostituzione stimati (3 *neo* assunti ogni 10 pensionamenti), e ciò non potrà che peggiorare i coefficienti derivanti dai rapporti di cui alla tabella M. All'interno del Fondo,

¹¹⁴ La tabella non comprende i dati afferenti alle c.d. gestioni speciali minori (Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo), in quanto meno significativi per iscritti ed entità della contribuzione.

in particolare, i versamenti degli iscritti oltre a rappresentare la fonte primaria di contribuzione garantiscono la sostenibilità della gestione sotto l'aspetto delle spese per le prestazioni.

Le iscrizioni ai fondi, come evidenziato nella tabella 17, incidono sul rapporto prestazione/iscritti e prestazione/contributi e determinano per il Fpld un leggero miglioramento del primo rapporto e una sostanziale variazione positiva del secondo, mentre permangono gli squilibri, ormai strutturali, degli altri fondi.

Tabella 17 - Rapporto prestazioni/iscritti e prestazioni/contributi Fondo previdenza lavoratori dipendenti

	Rapporto n. Pensioni/iscritti *		Rapporto Pensioni/contributi **	
	Anno		Anno	
	2018	2017	2018	2017
FPLD	0,59	0,63	0,96	1,06
FPLD Trasporti	1,00	1,00	1,98	2,02
FPLD Telefonici	1,66	1,66	3,21	3,39
FPLD Elettrici	3,85	3,55	5,86	5,48
FPLD Inpdai	4,83	4,58	3,85	3,66

* Indica il numero di prestazioni liquidate per ciascun iscritto.

**Indica la spesa per pensioni per ciascun euro di contributi accertati.

Fonte: Corte dei conti su dati bilancio Inps

6.3 L'analisi dei dati del comparto dei lavoratori autonomi (tabella 18) evidenzia un reiterato ridimensionamento del numero di iscritti (nel complesso, -22.361 unità)¹¹⁵ che assume rilievo preoccupante per le gestioni artigiani e commercianti, che diminuiscono, rispettivamente, di 41.779 e 42.200 unità. Per tale ultima gestione, che evidenzia un rilevante disavanzo economico di esercizio e un decremento del gettito contributivo, non si ritiene - a dispetto di quanto asserito nel rendiconto della gestione per l'esercizio in esame - vi sia un nesso causale tra *“il sensibile aumento relativo alle aliquote riferite agli anni più recenti”* e *“gli ultimi interventi normativi che prevedono l'eliminazione di un notevole numero di crediti in capo all'Istituto”* e il predetto calo degli iscritti.

In merito si rappresenta come l'aumento delle aliquote appare riferibile agli interventi volti alla armonizzazione della misura della contribuzione delle varie gestioni nell'ottica di perseguire una adeguatezza delle prestazioni corrisposte e la sostenibilità della gestione, peraltro interessata dal ripetersi di disavanzi economici, così recependo le risultanze delle

¹¹⁵ Il dato di consuntivo, dal 2017, è riferito al numero medio annuo degli iscritti anziché, come in precedenza alla consistenza al 31 dicembre.

verifiche tecnico-attuariali¹¹⁶. D'altra parte, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi che ammonta a 3,955 md risulta ascrivibile alla consolidata difficoltà nella riscossione dei crediti, ulteriormente aggravata dagli interventi di definizione agevolata o stralcio delle partite creditorie oltre che dall'“effetto annuncio” di tali misure sulla generale propensione all'adempimento dell'obbligazione contributiva. Sugli effetti degli interventi di riduzione delle inadempienze contributive e dei carichi si rinvia al par. 6.5¹¹⁷.

Tabella 18 - Numero iscritti comparto lavoratori autonomi

	Anno		Variazioni assolute	Variazioni %
	2018	2017	2018/2017	2018/2017
Cdcm	451.170*	445.552	5.618	1,26
Artigiani	1.590.111	1.631.890	-41.779	-2,56
Commercianti	2.089.700	2.131.900	-42.200	-1,98
Gestione separata (parasubordinati)	1.303.000	1.247.000	56.000	4,49
Totale	5.433.981	5.456.342	-22.361	-0,41

*Per l'anno 2018 viene indicato il numero medio degli iscritti.

Fonte: Inps, bilancio consuntivo 2018

Con riguardo alla Gestione separata, l'andamento crescente delle iscrizioni e dei contributi accertati è da ricondurre, in tutta prevalenza, alla concorrenza dei seguenti fattori i) riduzioni della trasformazione della natura del rapporto di lavoro per effetto dell'utilizzo dei benefici derivanti dall'esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per i limiti posti alla platea dei beneficiari degli incentivi; ii) accertamento e iscrizione di nuove categorie di lavoratori (quali i giudici di pace ed onorari, prestatori occasionali con libretto famiglia o

¹¹⁶ La Circolare Inps 17 febbraio 2020, n. 28, così come dapprima la Circolare Inps 3 febbraio 2012, n. 14, richiama l'articolo 24, comma 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto “con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori ...omissis... commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps”. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2020, sono pari alla misura del 24 per cento, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,90 per cento per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24 per cento.

¹¹⁷ i) “Saldo e stralcio” dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 previsto dall'art. 1, commi da 184 a 198 della l. 30 dicembre 2018, n. 145.

ii) “Rottamazione ter” dei carichi affidati all'AdR di cui all'art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018.

iii) “Stralcio dei debiti fino a mille euro” come disciplinato dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018.

contratto di prestazione occasionale¹¹⁸); *iii*) consolidamento dell'aumento dell'aliquota di contribuzione nella misura del 33,72 per cento¹¹⁹.

Con la circolare n. 128 del 25 settembre 2019 è stata data attuazione alle disposizioni del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con le quali, in attuazione della delega prevista nella l. 29 aprile 2016, n. 57 in materia di riforma della magistratura onoraria, è stata prevista la tutela previdenziale per i giudici onorari di pace e dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. Il decreto legislativo in oggetto ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultavano privi in considerazione del quadro normativo previgente.

Gli iscritti alla gestione Cdcn segnano, per parte loro, un aumento di 5.618 unità che incide marginalmente sul miglioramento degli indici di riferimento che, comunque, confermano il dissesto strutturale della gestione.

Tabella 19 - Rapporto pensioni/iscritti/contributi comparto lavoratori autonomi

Lavoratori autonomi	Rapporto Pensioni/iscritti*		Rapporto Prestazioni/contributi**	
	2018	2017	2018	2017
Cdcn (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	2,59	2,64	3,08	3,32
Artigiani	1,07	1,03	1,50	1,41
Commercianti	0,68	0,66	0,97	0,91
Gestione separata (parasubordinati)	0,34	0,33	0,14	0,11

* Numero di prestazioni liquidate per ciascun iscritto.

**Spesa per prestazioni per ciascun euro di contributi accertati.

Fonte: Corte dei conti, su dati bilancio Inps 2018

Le difficoltà dell'intero comparto trovano conferma negli andamenti esposti nella tabella 19 con un rapporto tra pensioni ed iscritti che registra un lieve peggioramento, rispetto ai valori del 2017, ad eccezione della gestione dei lavoratori autonomi agricoli, in cui si registra un calo degli iscritti. In particolare, è da rilevare la crescita del rapporto pensioni/iscritti nella Gestione separata (da 0,33 a 0,34) quale conseguenza immediata dell'incremento delle prestazioni

¹¹⁸ Dati dell'Osservatorio sul precariato con riferimento all'anno 2018:

1) Contratto prestazione occasionale: numero lavoratori 70.372; importo lordo totale euro 57.330.274; importo lordo pro-capite euro 815; ore totali 4.275.894; ore pro capite 61.

2) Libretto famiglia: numero lavoratori 20.348; importo lordo totale euro 24.459.860; importo lordo pro-capite euro 1.202; ore totali 2.129.489; ore pro capite 105.

¹¹⁹ L'art. 2, comma 57, della l. n. 92 del 2012 modificando l'art. 1, comma 79, della l. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito l'aliquota contributiva - per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva - nella misura del 33 per cento per l'anno 2018 per Ivs (+ 0,72 di aliquota aggiuntiva).

Per i collaboratori e le figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva dello 0,51 per cento per la Dis-Coll, l'aliquota complessiva è pari al 34,23 per cento.

liquidate, anche supplementari, nonostante il notevole aumento dei contribuenti (pari allo 4,49 per cento).

In leggero miglioramento è, invece, il rapporto tra prestazioni e contributi con riguardo ai settori dei Cdc i cui indici passano da 3,32 a 3,08, a fronte dell'andamento inverso per i commercianti e gli artigiani rispettivamente da 0,91 a 0,97 e da 1,41 a 1,50.

Tabella 20 - Entrate contributive comparto lavoratori autonomi

(dati in milioni)

Lavoro autonomo*	Contributi			
	Anno		Variazioni assolute	Variazioni %
	2018	2017	2018/2017	2018/2017
Cdc (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	1.256	1.206	50	4,15
Artigiani	8.067	8.408	-341	-4,06
Commercianti	10.433	10.825	-392	-3,62
Gestione separata (parasubordinati)	7.878	7.649	229	2,99
Totale	27.634	28.088	-454	-1,62

* Al netto delle quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

Fonte: Inps; Bilancio consuntivo 2018

Il gettito contributivo, nel complesso, registra una diminuzione di 454 ml (tabella 20), cui contribuiscono, in particolare, i commercianti e gli artigiani (-392 ml nel 2018 rispetto al 2017), nonostante tali ultime gestioni abbiano beneficiato di ulteriori accertamenti per 39,971 ml (di cui 12,422 per oneri accessori) derivanti dalla operazione Poseidone che ha permesso di iscrivere 1.418 esercenti. Il medesimo strumento di accertamento non risulta invece applicabile alla categoria degli artigiani, per i quali permane quale criticità la iscrिवibilità dei lavoratori "di fatto", a causa della competenza sulla verifica dei requisiti tecnico -professionali previsti da specifiche leggi di settore¹²⁰.

Per contro, è da sottolineare il risultato positivo nel settore dei "parasubordinati" (da +163 ml del 2017 a +229 ml del 2018), in prevalenza imputabile all'aumento delle aliquote e all'incremento del numero degli iscritti (platea allargata). Andamento questo che determina il trend altalenante delle entrate contributive nell'intero comparto dei lavoratori autonomi (da +1,93 del 2017 a -1,62 per cento).

È, comunque da ritenere, sempre con riferimento alla gestione separata, come la limitazione della platea dei prestatori di lavoro occasionale - per effetto del disposto dell'art. 54-bis, del d.l.

¹²⁰ In *primis* legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443.

n. 50 del 2017¹²¹ - abbia comportato un rallentamento della crescita del gettito contributivo della gestione medesima. Nell'esercizio 2018 l'ammontare dell'accertato risulta più contenuto in ragione della facoltà di utilizzo - fino al 31 dicembre 2017 - dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto di abrogazione normativa in materia di lavoro accessorio¹²².

Sul versante delle entrate si rileva come con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018 sia stato, inoltre, affermato che a partire dall'anno 2018 il contributo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* di cui all'art. 4, comma 24, lett. b), della l. 28 giugno 2012, n. 92 sarebbe stato erogato secondo le modalità previste per il "Libretto famiglia", mentre i *voucher* a tal fine già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 avrebbero continuato ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.

Si sottolinea inoltre, che le recenti modifiche normative introdotte in sede di conversione del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 sembrano rendere più complessi i controlli che l'Inps deve realizzare per garantire il rispetto delle norme sulle prestazioni occasionali. Infatti, è previsto che alcuni status particolari del lavoratore (pensionato, disoccupato, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, studente) siano autocertificati dagli stessi prestatori e non più attestati dall'utilizzatore, con conseguente possibilità di ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica da parte dei lavoratori stessi. Il regime sanzionatorio previsto nella norma potrebbe, pertanto, non rilevarsi adeguato a prevenire fenomeni di non corretto utilizzo della tipologia contrattuale.

La novella normativa introduce regimi speciali per gli enti locali e per i settori del turismo, al quale è previsto possano accedere tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. Per tali soggetti, così come per le imprese agricole, è possibile trasmettere una comunicazione di prestazione lavorativa, prima del suo inizio, indicando un monte orario per un arco temporale fino a dieci giorni.

Sul versante delle entrate un ulteriore allargamento della platea dei destinatari delle prestazioni occasionali, tramite il libretto famiglia, deriva dall'art. 1, comma 368, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 che, integrando l'art. 54-*bis* del d.l. n. 50 del 2017 citato, ha incluso le attività lavorative degli *steward* prestate negli impianti sportivi nei confronti di più utilizzatori

¹²¹ "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale".

¹²² Il d.l. 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", ha disposto, al comma 1, dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio, a decorrere dal 17 marzo 2017.

(società sportiva di cui alla l. 23 marzo 1981, n. 91) da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Queste società possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 in cui rientra l'organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

In merito, si rileva come per tale categoria di lavoratori non trovano applicazione il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal d.l. n. 50 del 2017 per l'accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell'esercizio di un'attività economica e il tetto di compensi erogabili da parte di ciascun utilizzatore nei confronti di tutti i prestatori di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Quanto all'impianto generale della innovazione è da evidenziare come la corresponsione del compenso orario netto sia pari a 8 euro - rispetto al trattamento minimo stabilito per il contratto di prestazione occasionale fissato in 9 euro - con conseguenti minori oneri contributivi, in presenza di operatori economici non ascrivibili alla categoria delle famiglie. Ad esso si aggiunge la previsione di una comunicazione successiva alla prestazione lavorativa pur in presenza di una attività che comporta dei rischi di carattere oggettivo riferibili al contesto ambientale.

Infine, è da sottolineare come all'andamento delle entrate contributive, nel settore del lavoro autonomo, contribuirà, anche per gli esercizi successivi, quanto previsto dalla l. 22 maggio 2017, n. 81 che ha modificato - a decorrere dal 1° luglio - le aliquote contributive dovute per alcune tipologie di iscritti alla gestione separata¹²³, prevedendo un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento¹²⁴ per il finanziamento della tutela contro la disoccupazione (Dis-Coll), portando l'aliquota complessiva per l'anno 2018 in una percentuale variabile tra il 33,72 e il 34,23.

Sempre con riguardo alle gestioni dei lavoratori autonomi, un cenno è da riservare alla prosecuzione nel 2018 delle attività finalizzate al recupero di crediti tramite la cosiddetta operazione "Poseidone" con lo scambio e confronto dei dati presenti negli archivi Inps e

¹²³ Collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva.

¹²⁴ Il contributo aggiuntivo accertato a copertura della Dis-Coll (l. n. 81 del 2017) è stato pari a 21,159 ml a fronte dell'erogazione indennità disoccupazione per i collaboratori per 7,107 ml.

dell'Agenzia delle entrate. Per l'effetto dell'operazione illustrata sono stati iscritti alla gestione nuovi soggetti contribuenti e, per l'anno di competenza 2012, sono stati accertati crediti per 125,768 ml, di cui 74,322 ml per contributi e 51,445 ml per sanzioni. L'individuazione di 20.349 nuovi contribuenti ha notevolmente contribuito alla crescita delle iscrizioni (56.000 unità nel 2018), che, in concomitanza all'aumento dell'aliquota di contribuzione e della platea degli iscritti, ha comportato un incremento dei crediti accertati nella misura del 2,99 per cento (229 ml in termini assoluti).

Ulteriori crediti per 120.028.352,03 (di cui 68.082.977 per contributi e 51.945.374,26 per sanzioni) risultano accertati tramite l'incrocio dei dati derivanti dal flusso delle denunce mensili (*Uniemens*) e i modelli 770¹²⁵, quale contribuzione dovuta alla Gestione Separata, con l'individuazione di ulteriori 19.106 committenti obbligati a contribuirvi.

Nel corso del 2018 sono stati contabilizzati i contributi riferibili ad attività lavorative di tipo occasionale e del libretto famiglia e si è proceduto alla conseguente ripartizione ed imputazione degli stessi alla pertinente gestione e tale operazione ha inciso positivamente sui saldi dei "parasubordinati".

6.4 L'esercizio finanziario in esame è stato contraddistinto dagli effetti derivanti dall'adozione di provvedimenti normativi che hanno inciso sull'andamento in progressiva crescita nell'utilizzo del sistema di pagamento attraverso buoni lavoro. Infatti, con il d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla l. 20 aprile 2017, n. 49, sono stati abrogati gli articoli da 48 a 50 del d.lgs. n. 81 del 2015 in materia di lavoro accessorio. Ne consegue che nel corso del 2018 risultano incassati ulteriori 9,5 ml, quale controvalore di *voucher* utilizzati entro il 31 dicembre 2017.

Per contro nell'ultimo esercizio interamente consuntivato (2016) era emerso un ulteriore aumento del valore dei *voucher* venduti del 24,01 per cento rispetto al 2015 (si passava, nei valori assoluti, da 1,081 md a 1,340 md, con un incremento di 259,542 ml). Ciò nonostante alla data di interruzione della facoltà di acquisto dei *voucher* (entrata in vigore del d.l. 25/2017) risultavano venduti 32.729.827 buoni.

L'andamento degli incassi dei *voucher* nell'ultimo triennio è esposto nella Tabella 21.

¹²⁵ Come previsto dal progetto di verifica avviato nell'ambito del programma di ottimizzazione della gestione del soggetto contribuente e delle infrastrutture tecnologiche con il messaggio 31 gennaio 2017, n. 464.